

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CARTACEO DI DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.

Il presente modulo Mod. 4 bis R.A. (ex Mod 4 bis Prest.) Denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmesso all'Inail esclusivamente in via telematica.

SEDE INAIL COMPETENTE

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 del 24/08/2004).

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Dal 22 marzo 2016, data di decorrenza delle modifiche di cui all'art. 21 c. 1, lettera b), c), del d.lgs. 151/2015, per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 2, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all'inoltro il titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana (art. 203, c. 1, d.p.r. n.1124/1965).

Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell'azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (art. 25, d.lgs. n. 38/2000 e art. 1, comma 7, d. m. 29/5/2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Dal 22 marzo 2016 il datore di lavoro che invia all'Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall'obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all'autorità di pubblica sicurezza. Ai fini degli adempimenti previsti dall' art. 54 del d.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. , l'Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni .

Per i datori di lavoro che non sono tenuti per legge a dotarsi di PEC (mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, privati cittadini datori di lavoro domestico e di lavoro accessorio) e che inviano le denunce di infortunio con modalità non telematiche, permane l'obbligo di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza dei dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni .

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all'inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l'infortunato perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

SANZIONI

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge n. 251/1982).

In caso di denuncia omessa, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).

Se l'infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, c. 1 e 2, d.p.r. n. 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, c. 8, e 2, d. m. 29/05/2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all'indennità di temporanea per i giorni antecedenti l'inoltro della denuncia.

LEGENDA NOTE:

| (1) STATO CIVILE |
|-------------------------|
| CELIBE/NUBILE |
| CONIUGATO/A |
| DIVORZIATO/A |
| SEPARATO/A |
| VEDOVO/A |

| (2) STUDENTE |
|---|
| L'opzione <i>SI</i> per il campo <i>Studente</i> deve essere selezionata esclusivamente in caso di eventi occorsi a studenti e alunni delle scuole statali di ogni ordine e grado assicurati in Gestione per Conto dello Stato (GCS) e studenti delle scuole private e parificate assicurati in regime ordinario di assicurazione (IASPA). Per gli eventi occorsi agli allievi dei corsi di formazione professionale, è necessario, invece, indicare nel campo <i>Tipologia di lavoratore</i> l'opzione ALLIEVO/ISTRUTTORE CORSI QUALIFICAZIONE PROF.LE e l'opzione NO per il campo Studente. |

| (3) TIPOLOGIA DI LAVORATORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, SERVIZI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
|---|
| ALLIEVO/ISTRUTTORE CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE |
| APPRENDISTA |
| ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE |
| AUTONOMO |
| COADIUVANTE FAMILIARE |
| DIPENDENTE |
| LAVORATORE A DOMICILIO |
| LAVORATORE CON CONTRATTO DI AGENZIA |
| LAVORATORE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO (SOLO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) |
| LAVORATORE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO |
| LAVORATORE CON CONTRATTO RIPARTITO |
| LAVORATORE DETENUTO ADDETTO AI LAVORI |
| LAVORATORE DOMESTICO |
| LAVORATORE INTERINALE (O A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE) |
| LAVORATORE INTERMITTENTE |
| PRESTATORE DI LAVORO ACCESSORIO |
| LAVORATORE PER SOSTITUZIONE |
| LAVORATORE RICOVERATO IN CASE DI CURA, OSPEDALI E STRUTTURE ASSIMILATE |
| LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE (LSU - ASU) |
| PARASUBORDINATO A PROGETTO/ COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA |
| PARASUBORDINATO OCCASIONALE |
| SOCIO |
| TIROCINANTE |
| VOLONTARIO LEGGE N. 114/2014 |
| (3) TIPOLOGIA DI LAVORATORE AGRICOLTURA |
| APPRENDISTA |
| AUTONOMO O ASSIMILATO |
| COADIUVANTE FAMILIARE |
| DIPENDENTE O ASSIMILATO |
| PRESTATORE DI LAVORO ACCESSORIO |
| PARASUBORDINATO |

| |
|-------|
| SOCIO |
|-------|

| (4) TIPOLOGIA DI CONTRATTO |
|-----------------------------------|
| INDETERMINATO A TEMPO PIENO |
| DETERMINATO A TEMPO PIENO |
| INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE |
| DETERMINATO A TEMPO PARZIALE |
| INDETERMINATO |
| DETERMINATO |

| (5) CCNL - SETTORE LAVORATIVO CNEL |
|---|
| AGRICOLTURA |
| ALIMENTARISTI - AGROINDUSTRIALE |
| ALTRI VARI |
| AMMINISTRAZIONE PUBBLICA |
| AZIENDE DI SERVIZI |
| CHIMICI |
| COMMERCIO |
| CREDITO ASSICURAZIONI |
| EDILIZIA |
| ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE |
| MECCANICI |
| POLIGRAFICI E SPETTACOLO |
| TESSILI |
| TRASPORTI |

| (6) CCNL - CATEGORIA CNEL |
|--|
| Tutti i valori presenti nella tabella CATEGORIA di: Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro CNEL |

| (7) QUALIFICA ASSICURATIVA INDUSTRIA, ARTIGIANATO, SERVIZI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
|---|
| ADDETTO A LAVORAZIONI MECCANICO - AGRICOLE |
| ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI |
| APPRENDISTA ARTIGIANO (art. 4, n. 4, d.p.r. 1124/65) |
| APPRENDISTA NON ARTIGIANO (art. 4, n. 4, d.p.r. 1124/65) |
| ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE |
| AUSILIARIO |
| BORSE DI LAVORO |
| CONIUGE, FIGLI, PARENTI E ASSIMILATI DEL DATORE DI LAVORO (art. 4, n. 6, d.p.r. 1124/65) |
| DETENUTO ADDETTO A LAVORI (art. 4, n. 9, d.p.r. 1124/65) |
| DIPENDENTE AVVENTIZIO O OCCASIONALE DI CAROVANA, ASSOCIAZIONE E COOPERATIVA DI LAVORATORI |
| DIPENDENTE, SOCIO, AVVENTIZIO DA COMPAGNIA O GRUPPO PORTUALE OPERANTE NEI PORTI DI 1° CATEGORIA |
| DIPENDENTE, SOCIO, AVVENTIZIO DA COMPAGNIA O GRUPPO PORTUALE OPERANTE NEI PORTI DI 2° CATEGORIA |
| DIPENDENTE, SOCIO, AVVENTIZIO DA COMPAGNIA O GRUPPO PORTUALE OPERANTE NEI PORTI DI 3° CATEGORIA |
| DIRIGENTE (art. 4, d.lgs. 38/00) |
| IMPIEGATO |
| INSEGNANTE E ALUNNO SCUOLE;ISTRUTTORE E ALLIEVO CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (art. 4, n. 5, d.p.r. 1124/65) |
| INTERMEDIO |
| LAVORATORE A DOMICILIO (art. 4, d.p.r. 1124/65) |
| LAVORATORE ADDETTO A LAVORO SOCIALMENTE UTILE |
| LAVORATORE CON CONTRATTO DI AGENZIA |
| LAVORATORE CON CONTRATTO RIPARTITO |
| LAVORATORE INTERINALE |
| LAVORATORE INTERMITTENTE |
| LAVORATORE ITALIANO ALL'ESTERO |
| PRESTATORE DI LAVORO ACCESSORIO |
| LAVORATORE SOSPESO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI |
| MEDICO RADIOLOGO - TECNICO DI RADIOLOGIA (TSRM) |
| OPERAIO |
| PARASUBORDINATO (art. 5, d.lgs. 38/00) |
| PARTECIPANTE AD IMPRESA FAMILIARE |
| PESCATORE DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE |
| PIANO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE |
| QUADRO |
| RELIGIOSO - SUORA (art. 4, d.p.r. 1124/65) |
| RICOVERATO IN CASE DI CURA,OSPEDALI E STRUTTURE ASSIMILATE (art. 4, n. 8, d.p.r. 1124/65) |
| SOCIO DI CAROVANA, ASSOCIAZIONE E COOPERATIVA DI LAVORATORI (es. facchini trasportatori di persone e di merci ecc...) |
| SOCIO DI COOPERATIVA E DI ALTRO TIPO DI SOCIETA' ANCHE DI FATTO (art. 4, n. 7, d.p.r. 1124/65) |
| SOCIO LAVORATORE (es. facchini, trasporto di persone e di merci) |
| SOVRAINTENDENTE (art. 4, n. 2, d.p.r. 1124/65) |
| SPORTIVO PROFESSIONISTA (art. 6, d.lgs. 38/00) |
| TITOLARE DI AZIENDA ARTIGIANA CON DIPENDENTI (art. 4, n. 3, d.p.r. 1124/65) |
| TITOLARE DI AZIENDA ARTIGIANA SENZA DIPENDENTI (art. 4, n. 3, d.p.r. 1124/65) |
| TITOLARE DI FRANTOIO |
| VOLONTARIO LEGGE N. 114/2014 |

| (7) QUALIFICA ASSICURATIVA AGRICOLTURA |
|---|
| AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO |
| BRACCIANTE AGRICOLO O GIORNALIERO DI CAMPAGNA (OTD) |
| COMPARTICIPANTE INDIVIDUALE O FAMILIARE |
| LAVORATORE OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO |
| MEZZADRO O COLONO |
| MOGLIE/FIGLI/PARENTI VARI DEL MEZZADRO O COLONO |
| MOGLIE/FIGLI/PARENTI VARI DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO |
| MOGLIE/FIGLI/PARENTI VARI DI PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO |
| OPERAIO COMUNE |
| OPERAIO QUALIFICATO |
| OPERAIO QUALIFICATO SUPER |
| OPERAIO SPECIALIZZATO |
| OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER |
| PICCOLO COLTIVATORE DIRETTO/PICCOLO COLONO |
| PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO |
| SOCIO DI COOPERATIVA AGRICOLA |
| SOVRASTANTE DI AZIENDA AGRICOLA (art. 205 lettera c D.P.R. 1124/65) |

| (8) VOCE PROFESSIONALE ISTAT |
|---|
| Tutti i valori presenti ne IL NAVIGATORE DELLE PROFESSIONI da: CP2011 ISTAT |

| (9) SETTORE ATTIVITA' |
|------------------------------|
| ALTRI |
| ARTIGIANATO |
| INDUSTRIA |
| SPECIALE |
| TERZIARIO |

| (10) TIPO POLIZZA |
|--------------------------|
| APPARECCHI RX |
| AUTONOMI ARTIGIANI |
| DIPENDENTI |
| FACCHINI |
| FRANTOI |
| INTERINALE |
| IPPOTRASPORTATORI |
| PESCATORI |
| PROVE D'ARTE E TCP |
| SCUOLE |
| SOSTANZE RADIOATTIVE |

(11) TARIFFA DEI PREMI D.M. 12/12/2000Disponibile per la consultazione da: [D.M. 12/12/2000](#)**(12) LAVORAZIONE SVOLTA DALL'AZIENDA AGRICOLA**

ATTIVITA' DIVERSE DI BONIFICA

ALTRE LAVORAZIONI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTIVITA' DI SILVICOLTURA

COLTIVAZIONI SPECIALI

LAVORAZIONI AUSILIARIE

LAVORAZIONI SUCCESSIVE ALLA SEMINA

PREPARAZIONE TERRENO

PRODUZIONE ED ALLEVAMENTO DI ANIMALI

PROPAGAZIONE PIANTE

RACCOLTA E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI

(13) MALATTIA INFORTUNIO

Consiste in un processo morboso conseguente alla penetrazione nell'organismo umano di germi patogeni.

La caratteristica principale di questo tipo di patologie è che, dal punto di vista assicurativo, esse vengono giuridicamente qualificate come infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta viene assimilata alla causa violenta.

La tutela assicurativa delle patologie in questione come infortuni sul lavoro consente all'INAIL di erogare le prestazioni di legge già nella fase del contagio, se noto, che determini, anche per motivi profilattici, l'astensione temporanea dal lavoro.

Tuttavia, se l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni e di ogni altro indizio che deponga in tal senso.

Ciò premesso, si specifica che, nell'ipotesi in cui la malattia infortunio determini astensione dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni oltre quello dell'evento, il datore di lavoro dovrà effettuare, come per tutti gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto assicuratore.

Nell'ipotesi in cui, invece, non vi sia astensione dal lavoro o questa sia inferiore al periodo sopra indicato, pur non ricorrendo l'obbligo di inoltrare la denuncia a fini assicurativi all'Istituto, sarà opportuno che il datore di lavoro provveda comunque a tale adempimento al fine di consentire all'Istituto di ottenere tutte le informazioni necessarie all'erogazione tempestiva delle prestazioni previste per tali fattispecie (profilassi, eventuali vaccinazioni).

Ne consegue che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro opererà per la denuncia di malattia infortunio compilando l'apposito campo, l'Istituto provvederà alla trattazione dell'evento infortunistico secondo le consuete modalità.

ESEMPI DI MALATTIE - INFORTUNIO:

- epatite virale contratta, ad esempio, dal personale sanitario (es. Cass. 13.03.1992, n.3090);
- echinococcosi da cui possono essere contagiati i lavoratori a contatto con pelli fresche ad esempio nelle attività di macellazione (es. Trib. Firenze, sent. 21.09.1994);
- tetano, al quale sono esposti in modo particolare i lavoratori che debbono maneggiare arnesi in ferro o che abbiano contatti con il letame;
- brucellosi alla quale sono esposti in modo particolare i lavoratori addetti alla mungitura degli ovini e dei bovini.

| (14) NATURA DELLA LESIONE |
|---|
| CONTUSIONE |
| CORPI ESTRANEI |
| FERITA |
| FRATTURA |
| LESIONI DA AGENTI INFETTIVI E PARASSITARI |
| LESIONI DA ALTRI AGENTI |
| LESIONI DA SFORZO |
| LUSSAZIONE, DISTORSIONE, DISTRAZIONE |
| PERDITA ANATOMICA |

| (15) SEDE DELLA LESIONE |
|--|
| SEDE DELLA LESIONE |
| CRANIO |
| ENCEFALO |
| NASO |
| BOCCA |
| FACCIA |
| COLLO |
| CUORE AD ORGANI MEDIASTINO |
| FEGATO |
| MILZA |
| STOMACO ED ORGANI INTESTINALI |
| ORGANI URIGENITALI |
| PERETE ADDOMINALE |
| COLONNA VERTEBRALE/CERVICALE |
| COLONNA VERTEBRALE/TORACICA |
| COLONNA VERTEBRALE/LOMBARE |
| COLONNA VERTEBRALE/SACRO E COCCIGE |
| COLONNA VERTEBRALE/MIDOLLO CERVICALE |
| COLONNA VERTEBRALE/MIDOLLO TORACICA |
| COLONNA VERTEBRALE/MIDOLLO LOMBARE |
| COLONNA VERTEBRALE/MIDOLLO SACRO COCCIGE |
| OCCHI SINISTRO |
| OCCHIO DESTRO |
| ORECCHIO SINISTRO |
| ORECCHIO DESTRO |
| CINGOLO TORACICO SINISTRO |
| CINGOLO TORACICO DESTRO |
| POLMONE SINISTRO |
| POLMONE DESTRO |
| PARETE TORACICA SINISTRA |
| PARETE TORACICA DESTRA |

| |
|--------------------------|
| BRACCIO SINISTRO |
| GOMITO DESTO |
| AVAMBRACCIO SINISTRO |
| AVAMBRACCIO DESTRO |
| POLSO SINISTRO |
| POLSO DESTRO |
| MANO SINISTRA |
| MANO DESTRA |
| POLLICE SINISTRO |
| POLLICE DESTRO |
| INDICE SINISTRO |
| INDICE DESTRO |
| MEDIO SINISTRO |
| MEDIO DESTRO |
| ANULARE SINISTRO |
| ANULARE DESTRO |
| MIGNOLO SINISTRO |
| MIGNOLO DESTRO |
| CINGOLO PELVICO SINISTRO |
| CINGOLO PELVICO DESTRO |
| COSCIA SINISTRA |
| COSCIA DESTRA |
| GINOCCHIO SINISTRO |
| GINOCCHIO DESTRO |
| GAMBA SINISTRA |
| GAMBA DESTRA |
| CAVIGLIA SINISTRA |
| CAVIGLIA DESTRA |
| PIEDE SINISTRO |
| PIEDE DESTRO |
| ALLUCE SINISTRO |
| ALLUCE DESTRO |
| ALTRE DITA |

DATI RETRIBUTIVI PER I DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

(16) Paga base o minimo tabellare, comprensivi delle mensilità aggiuntive e con l'esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (es. contingenza, scatti di anzianità, eventuali ulteriori emolumenti stabiliti dalla contrattazione di qualsiasi livello, ecc...).

(17) Le ore da retribuire devono comprendere sia quelle di effettiva presenza, che quelle di assenza retribuite in forza di legge o di contratto (es. assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc...), entro il limite massimo di venticinque giorni lavorativi mensili, escludendo quelle di lavoro supplementare e straordinario.

(18) Prestazione lavorativa svolta oltre l'orario di lavoro concordato nel contratto individuale, ma entro il limite del tempo pieno. La normativa disciplina espressamente la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare in ipotesi di part-time orizzontale; tale previsione non ne esclude, comunque, l'applicabilità anche al part-time verticale o misto a condizione che la prestazione complessiva pattuita resti inferiore all'orario settimanale previsto per i lavoratori a tempo pieno.

(19) Qualora il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non contenga una specifica disciplina del lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di tale prestazione in misura non superiore al quindici per cento delle ore di lavoro settimanali concordate.

(20) Prestazione lavorativa svolta oltre l'orario settimanale previsto per il tempo pieno. Il lavoro straordinario è consentito solo in ipotesi di part-time verticale o misto, purché effettuato nelle stesse giornate lavorative concordate.